



Ordinanza concernente l'attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l'approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 2 lettera a, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese, in esecuzione dell'Accordo del 19 marzo 2024² concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana,

ordina:

Art. 1 Competenza

L'organo competente per l'attuazione delle misure di solidarietà ai sensi dell'Accordo del 19 marzo 2024 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (Accordo) è la Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas).

Art. 2 Clienti protetti

La definizione di clienti protetti si basa sull'articolo 2 dell'ordinanza del ...³ concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l'approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria.

Art. 3 Richiesta di misure di solidarietà

¹ L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese chiede agli Stati contraenti di adottare misure volontarie o obbligatorie di solidarietà ai sensi dell'Accordo.

¹ RS 531

² RS ..., FF 2024 2322

³ RS ...

2 Il delegato all'approvvigionamento economico del Paese (delegato) stabilisce il volume di gas occorrente.

Art. 4 Misure volontarie di solidarietà

¹ Swissgas accetta offerte per misure volontarie di solidarietà per il volume di gas occorrente su piattaforme estere.

² Stipula i contratti necessari.

Art. 5 Misure obbligatorie di solidarietà

¹ Qualora le offerte di misure volontarie di solidarietà non fossero sufficienti per coprire il fabbisogno dei clienti protetti, l'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese chiede agli Stati contraenti di adottare misure obbligatorie di solidarietà.

² Il delegato stipula i contratti necessari.

Art. 6 Messa a disposizione delle capacità di trasporto

¹ Se viene stipulato un contratto, Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori di reti del gas e altre imprese del settore del gas devono fornire le capacità di trasporto necessarie per trasportare i volumi di gas concordati ai clienti protetti.

² La consegna deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.

Art. 7 Trasferimento dei costi

¹ Swissgas trasferisce i costi delle misure di solidarietà ai gestori regionali di reti di gas in base al principio di causalità.

² Può trasferire solo i costi concordati con gli Stati contraenti e fatturati da questi ultimi.

Art. 8 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta al delegato.

² L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sulla pertinenza, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle misure adottate.

³ L'UFAE emana le direttive necessarie.

⁴ Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori di reti del gas e le altre imprese del settore del gas devono collaborare all'applicazione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ...

² Ha effetto sino al ...

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi